

Roma, 17 dicembre 2021

Notizie TraLeDonne – N° 6 a cura di Raffaella Cornacchini

Sommario

- **Conoscere la legge per difendersi meglio [pag. 1]**
- **Il Reddito di libertà [pag. 3]**
- **Novità normative dopo *Codice rosso* per intervenire sulle lacune legislative [pag. 4]**
- **Non solo Covid: il punto sull'AIDS – Numero Verde ISS [pag. 6]**

Conoscere la legge per difendersi meglio

Quali sono i principali riferimenti normativi a difesa delle vittime della violenza di genere? Se ne è parlato il 15 novembre nell'incontro organizzato dall'associazione TraLeDonne con l'Avv. Donatella Leonetti. Se vuoi saperne di più sull'argomento [Guarda la registrazione dell'incontro a questo Link: https://www.traledonne.org/news/20211115.php](https://www.traledonne.org/news/20211115.php)

In apertura di incontro l'Avv. Leonetti ha chiesto alle partecipanti di condividere le principali difficoltà incontrate nell'assistere le vittime di violenza e si è detta certa che le problematiche così emerse avrebbero consentito di delineare le linee guida per un corretto comportamento in linea con l'attuale quadro giuridico.

Il primo quesito posto ha riguardato le motivazioni alla base del divieto di mediazione familiare in caso di violenza domestica sancito dall'art. 48 dalla Convenzione di Istanbul ("Le Parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione").

L'Avv. Leonetti ha chiarito che la mediazione familiare è uno strumento molto usato nelle separazioni che si rivela assai efficace nel dirimere la conflittualità interna alla coppia che intende separarsi. La mediazione, però, è uno strumento che mira a individuare un punto di ricaduta tra due parti aventi tra loro un sostanziale equilibrio di forze pur nello scontro relazionale alla base della richiesta di separazione. Nel caso di un conflitto violento, invece, tale equilibrio viene meno: una delle due parti assume una posizione dominante che ingenera nell'altra uno stato di timore e di sottomissione. La parte debole è perciò indotta a rinunce immotivate che la rendono soccombente e incapace di far valere le proprie ragioni. È proprio per evitare questo stato di cose che l'art. 48 della Convenzione di Istanbul preclude il ricorso alla mediazione in caso di violenza interna alla coppia.

È stato quindi chiesto quale sia il corso d'azione da seguire nel caso in cui il partner violento dichiari di voler gettare discredito sulla donna dipingendola come una squilibrata o minacci di

privarla dell'affidamento dei figli, della casa familiare o di ogni forma di supporto economico. In questo caso bisogna assicurare la vittima della violenza: è vero che oggi, in caso di separazione, la regola prevalente è quella dell'affidamento condiviso della prole, ma è anche vero che ciò avviene nel caso in cui tra le parti regni un clima di ragionevolezza. Laddove la donna o i figli siano vittime di violenza, invece, l'affidamento è esclusivo e la casa coniugale viene data al coniuge affidatario. In questi casi, però, bisogna far comprendere chiaramente alla vittima di violenza che per tutelare i propri interessi e difendere i diritti propri e della prole è indispensabile avvalersi di una assistenza legale qualificata.

Alla richiesta di riepilogare le più importanti norme a favore di donne e minori, l'Avv. Leonetti rammenta anzitutto la legge 38/2009 derivante dalla conversione del decreto legge 11 del 23 febbraio 2009 intitolato "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che individua la fattispecie di stalking. Il criterio fondamentale per poter dire di trovarsi di fronte a un caso di stalking è la presenza di una condotta persecutoria tale da ingenerare nella donna uno stato di ansia e paura così acuto da indurla a modificare le proprie abitudini (cambiare casa, chiedere un nuovo numero di telefono, percorrere un tragitto differente per andare al lavoro...).

Di pochi anni dopo è la normativa sul femminicidio, ossia la legge 119/2013 ("Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere") che prevede un inasprimento delle pene nel caso la vittima sia il coniuge o l'ex coniuge, oppure una persona con cui si ha o si è avuta una relazione affettiva anche senza convivenza oppure una donna in stato di gravidanza o ancora se gli atti violenti sono compiuti alla presenza di minori.

Di estrema importanza è la legge 69/2019 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", ossia il cosiddetto "Codice Rosso", che istituisce una corsia preferenziale per le denunce e le indagini relative a casi di violenza contro le donne e i minori. La querela, che può partire con il tramite del legale per qualsiasi tipo di violenza (fisica, sessuale, psicologica...), giunge il giorno stesso al Pubblico Ministero che ha 3 giorni di tempo per convocare, a sua discrezione, la persona offesa e attivare così le indagini. Come forma precautelare, inoltre, in caso di flagranza di reato, viene disposto l'immediato allontanamento del coniuge maltrattante dalla casa familiare e dai luoghi frequentati dalla donna.

Il Codice Rosso introduce inoltre nuove fattispecie di reato, come il cosiddetto *revenge porn*, ossia la diffusione illecita di immagini o video intimi senza il consenso delle persone rappresentate, prevedendo un aggravante nel caso in cui esista una relazione affettiva al momento delle riprese tra chi compare nelle immagini e chi le divulga. Nello stesso reato incorre anche chi diffonde senza autorizzazione tali immagini o video avendoli ricevuti da terzi.

Altri reati introdotti sono quello di deformazione, come nel caso delle lesioni permanenti al viso provocate dall'acido, per il quale è prevista la reclusione da otto a quattordici anni; quello di costrizione e induzione al matrimonio, volto a contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e delle spose bambine, che viene punito anche se commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia; la violazione delle misure cautelari quali l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il Codice Rosso prevede inoltre l'allungamento da 6 a 12 mesi dei tempi per denunciare una violenza sessuale e in questo caso la querela diviene irrimediabile.

L'ultima domanda riguarda il gratuito patrocinio per le vittime di violenza. L'Avv. Leonetti ha sottolineato che occorre avere ben presente la distinzione tra causa penale e causa civile, in quanto la Corte Costituzionale ha chiarito che in caso di violenza di genere si prescinde dal reddito per il solo gratuito patrocinio in ambito penale. Il requisito reddituale vale però per le cause civili, come le procedure di separazione, con un tetto fissato in € 11.476,68. Allo stesso modo occorre rammentare che la parte processuale è coperta ed esente da spese, mentre la parte stragiudiziale non lo è e che gli avvocati che esercitano il gratuito patrocinio sono reperibili tramite apposite liste presenti presso le Corti di Appello.

Il Reddito di Libertà: un nuovo aiuto economico contro la violenza di genere

Esiste un nuovo contributo economico a sostegno delle donne vittime di violenza, Si chiama Reddito di Libertà.

Il Reddito di Libertà è stato istituito con il DPCM del 17 dicembre 2020, che all'art. 3 c. 1 prevede "un contributo (...) stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per un massimo di dodici mensilità destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia".

I dettagli operativi del Reddito di Libertà sono contenuti nella circolare INPS n. 166 dell'8/11/2021, in cui si chiarisce che tale contributo:

- ammonta a 400 euro mensili pro capite per un massimo di 12 mesi;
- viene concesso in un'unica soluzione;
- è finalizzato a sostenere le spese che garantiscano l'autonomia abitativa, la riacquisizione dell'autonomia personale e il percorso scolastico e formativo dei figli minori;
- è cumulabile con altre misure, tra cui il Reddito di Cittadinanza, la Naspi, la Cassa integrazione Guadagni;
- ha come destinatarie le cittadine italiane o comunitarie residenti nel territorio italiano oppure le cittadine di uno Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno (sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria);
- viene erogato dietro presentazione di domanda all'INPS da parte dell'interessata – direttamente o tramite un delegato o un rappresentante legale – utilizzando il modello allegato alla circolare n. 166 reperibile sul sito dell'Inps.

Non solo Covid: il punto sull'AIDS

Il 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale contro l'AIDS. Se vuoi un focus aggiornato su questa malattia e soprattutto se hai bisogno di un consiglio medico o legale in assoluta discrezione e anonimato.

Di AIDS si inizia a parlare all'inizio degli anni Ottanta, quando le autorità sanitarie di vari Paesi registrano un insolito aumento di polmoniti tra gli omosessuali. Nel 1982 Robert Gallo scopre l'origine retrovirale dell'AIDS; l'anno seguente il virus HIV, responsabile della malattia, viene isolato da Luc Montagnier e François Barré-Sinoussi. Dopo altri sei anni si arriva alla formulazione del primo farmaco antiretrovirale per controllare l'infezione e dopo un decennio viene elaborata la HAART, la terapia combinata di più farmaci che si è dimostrata in grado di abbattere drasticamente la mortalità legata alla malattia. Al riguardo l'infettivologo Roberto Cauda ha dichiarato: "Dal 1981 (...) sono stati ottenuti risultati straordinari consentendo di trattare con successo l'HIV alla stregua di altre malattie croniche. Dalla disperazione dei primi anni si è passati alla speranza e oggi alla cura".

In quarant'anni l'AIDS ha causato 35 milioni di decessi nel mondo, di cui circa 35.000 in Italia. Il picco delle nuove infezioni si è registrato nel 1998 con 2,8 milioni di casi, scesi a 1,7 milioni nel 2019. Attualmente si stima che siano affetti da AIDS 38 milioni di persone, di cui 36,2 milioni di adulti e 1,8 milioni di bambini, ma che solo i due terzi dei malati, ossia poco più di 27 milioni di persone, abbiano accesso alle terapie antiretrovirali. Nel 2020 310.000 bambini hanno contratto l'HIV e 120.000 sono morti per cause legate all'AIDS. L'88% delle morti infantili da AIDS si concentra nell'Africa subsahariana.

La pandemia da AIDS ha assunto caratteristiche differenti nei vari continenti. In Europa la causa prima è stata la tossicodipendenza via endovena, in cui lo scambio di siringhe infette era il veicolo di trasmissione della malattia; proprio per questo motivo l'AIDS era accompagnato frequentemente dall'epatite B e C. Nel Nord America i cluster si registravano soprattutto nella comunità omosessuale MSM (*men who have sex with men*). In Africa la diffusione è sempre stata marcata tra gli eterosessuali anche a causa della poligamia e delle violenze sessuali, spesso usate come arma di guerra. "La violenza sessuale è tra le manifestazioni più drammatiche della disuguaglianza di genere: è stato dimostrato che essa aumenta il rischio di contrarre l'infezione da HIV tra donne e ragazze e tra le donne affette da HIV può portare a un minore accesso alle terapie e a una minore scrupolosità nel seguirle. Questo fenomeno è più marcato nell'Africa subsahariana, dove le ragazze e le giovani tra i 15 e i 24 anni hanno rappresentato nel 2020 il 25% delle infezioni da HIV pur costituendo solo il 10% della popolazione" (Fonte: UNAIDS).

La prima Giornata mondiale contro l'AIDS ha avuto luogo il 1° dicembre 1988 con l'intento di accrescere la consapevolezza sull'epidemia mondiale di AIDS e con l'obiettivo di sconfiggere questa malattia entro il 2030. A organizzarla fino al 2004 è stato l'UNAIDS, l'organismo delle Nazioni Unite impegnato nella lotta all'AIDS, successivamente tale incarico è passato alla WAC (World AIDS Campaign).

Purtroppo, come per altre patologie, il protrarsi della pandemia da Covid-19 ha distolto attenzione e fondi dalla lotta all'AIDS. "Mentre l'attenzione del mondo è concentrata sul Covid-19, non possiamo dimenticare questo altro virus mortale" ha dichiarato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Difatti le nuove diagnosi nel 2020 sono diminuite del 47% rispetto al 2019 e il ritardo nella diagnosi pregiudica l'efficacia delle terapie e contribuisce all'inconsapevole diffusione della malattia.

In Italia l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è da sempre impegnato in prima linea nella lotta contro l'AIDS. Dobbiamo alla Dott.ssa Anna Colucci dell'Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF), strutturata all'interno dell'area "Comunicazione", una informazione fondamentale:

Per qualsiasi domanda su AIDS, HIV e altre malattie trasmesse per via sessuale, è attivo il numero verde gratuito

800 861061

Il servizio è **completamente anonimo** e svolge per tutto l'anno attività di counselling in italiano e in inglese dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, garantendo la presenza di un esperto in materia legale lunedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Ulteriori canali di contatto sono indicati nell'immagine che segue.



La diffusione di terapie efficaci ha causato un forte calo della paura data agli inizi da un male ignoto che portava con sé una aspettativa di vita bassissima, di 1-2 anni, e che rappresentava quindi una condanna a morte. Non bisogna abbassare la guardia oggi solo perché da qualche tempo non contraggono la malattia popstar o personaggi famosi; bisogna invece recuperare il senso di percezione del rischio di questa malattia. E lo devono fare proprio i ragazzi giovani, che ancora non erano nati nel momento in cui l'epidemia di AIDS esplodeva.

Novità normative frutto del lavoro di un gruppo di ministre unite anche se di partiti diversi. Un passo in avanti verso una giustizia certa per le donne

È in fase di approvazione un importantissimo testo a difesa delle donne vittime di violenza.

Il 3 dicembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Provvedimento di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza contro le donne approvato dal Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge, composto da 11 articoli, cerca di intervenire, a due anni dall'approvazione del **Codice Rosso**, sulle **lacune legislative individuate da numerosi esperti per rappresentare un ulteriore passo in avanti verso misure più efficaci di protezione delle vittime di violenza**.

Alla conferenza stampa erano presenti oltre al presidente del Consiglio Mario Draghi le ministre Elena Bonetti (Pari opportunità e famiglia), Luciana Lamorgese (Interno), Marta Cartabia (Giustizia), Mariastella Gelmini (Affari regionali e Autonomie), Maria Rosaria Carfagna (Sud e Coesione territoriale), Fabiana Dadone (Politiche regionali) ed Erika Stefani (Disabilità) e in videocollegamento Maria Cristina Messa (Università e Ricerca).

Ogni Ministero, secondo le proprie competenze, è incaricato di promuovere azioni e strumenti per consolidare una cultura di rispetto e tutela del ruolo della donna, sia all'interno delle mura domestiche che nel mondo del lavoro e nella società.

L'obiettivo è quindi quello di prevenire e contrastare la violenza contro le donne con una serie di misure in grado di proteggere le vittime quali l'estensione dei casi di procedibilità d'ufficio, ossia senza più necessità di denuncia, il fermo immediato di stalker e violenti e l'attivazione di una vigilanza "dinamica" sull'abitazione della vittima ad opera delle forze dell'ordine in caso di pericolo imminente per la donna, il potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico, l'applicazione ai violenti delle misure di prevenzione previste per i mafiosi.

Le pene previste per i reati di percosse, lesioni, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento vengono inasprite se commesse nell'ambito di violenza domestica da un soggetto già segnalato e ammonito. Con il provvedimento si spera di far emergere i tanti episodi di violenza ancora oggi non denunciati, che dovrebbero ammontare all'85-90% dei casi, per non lasciare sole le vittime e di intervenire in modo tempestivo per scongiurare i rischi che esse corrono in attesa del perfezionamento degli iter giuridici previsti.

Nel Provvedimento si garantisce inoltre alle donne un aiuto economico immediato nella fase delle indagini con la liquidazione di un terzo dell'indennizzo totale, così come già avviene in materia di estorsioni, e anche con l'attivazione del Reddito di libertà e del Microcredito di libertà. Il provvedimento contempla anche una provvisoria per gli orfani di femminicidio erogabile già dopo le indagini preliminari, così come si auspicano misure economiche a favore dei familiari che li accolgono.

Ulteriori notizie sono disponibili sul link <https://www.governo.it/it/media/consiglio-dei-ministri-n-49-conferenza-stampa-su-misure-il-contrasto-alla-violenza-sulle-donne>